

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Claudia Dal Martello, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2014 promossa da:

MUTUATARIA

- attore -

Contro

BANCA

- convenuta -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del D.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “*concisamente*” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “*rilevanti ai fini della decisione*” concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “*omesse*” (per l'effetto dell'*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante; richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 D.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti; richiamato il contenuto degli scritti attorei, secondo cui, in sintesi:

Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello, 30 giugno 2016, n. 1906

- il mutuo ipotecario stipulato dall'attrice con il Banco il 20.6.2002 (doc. 1), poi modificato (doc. 2) era viziato dall'applicazione di interessi usurari, sin dall'origine (anche in ragione degli interessi di mora e della penale di estinzione anticipata);
- andava quindi dichiarata la nullità delle relative clausole contrattuali e, conseguentemente, la banca andava condannata a restituire l'importo indebito conseguito, quantificato in euro 13.588,22;
- era inoltre violato il disposto di cui all'art. 117 TUB, e le clausole contrattuali dovevano ritenersi indeterminate (non erano indicate con esattezza le rate; non era indicato l'ISC, etc.);
- In via subordinata lamentava l'applicazione di anatocismo al suddetto rapporto, con conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione dell'importo di euro 6.031,45;
- La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Richiamato il contenuto degli scritti difensivi di parte convenuta, secondo cui, in sintesi:

- *Per tabulas* risultava ab origine prevista la pattuizione di interessi corrispettivi e di mora entrambi sotto la soglia dell'usura;
- Non era condivisibile la tesi della sommatorietà degli interessi corrispettivi e di quelli di mora ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia;
- In ogni caso, al più gli interessi che nel corso del rapporto avessero superato la soglia, dovevano essere ricondotti ad essa;
- Il metodo di ammortamento alla francese, applicato al contratto di mutuo *de quo*, escludeva in radice che potesse parlarsi di anatocismo;
- Le clausole erano puntualmente previste e descritte, posto che si tratta di mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese (rata costante e numero di rate variabili in conseguenza del mutare dei tassi); l'indicazione dell'ISC nei contratti di mutuo era stata prevista nel 2003, quindi dopo la stipula del contratto *de quo*;

richiamato e qui ribadito il contenuto delle ordinanze istruttorie emesse in corso di causa;

condivise le conclusioni cui è pervenuta la CTU a firma del dott. (omissis), in quanto frutto di attento esame documentale, conformemente alle indicazioni fornite nel quesito, e di argomentazioni logiche immuni da vizi (ciò è a dirsi anche in ordine alle contro-osservazioni alle note dei CTP);

OSSERVA

1) USURA

Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello, 30 giugno 2016, n. 1906

Va premesso sin d'ora che non si condivide la tesi secondo cui, ai fini della verifica dell'usurarietà di un rapporto, si debbano considerare tutte le voci a carico, nel caso di specie, del mutuatario (interessi corrispettivi, di mora, penale di estinzione anticipata etc.).

Queste le ragioni per cui non si condivide tale orientamento, già ribadite in più pronunce anche di questo Tribunale.

In primo luogo vi è la fondamentale diversità ontologica e funzionale degli interessi convenzionali corrispettivi rispetto agli interessi moratori: i primi, da versarsi nel corso fisiologico e regolare del rapporto contrattuale; i secondi, da applicarsi in via del tutto ipotetica ed eventuale in caso di evoluzione patologica del rapporto, ossia di mancato puntuale rispetto delle rate del mutuo.

Le due categorie di interessi sono, appunto, ontologicamente diverse, giacché i primi costituiscono il "corrispettivo" per la messa a disposizione della somma complessiva al mutuatario, mentre i secondi rappresentano una sorta di "penale" per l'eventuale inadempimento.

Proprio la disomogeneità delle due categorie non ne consente la sommatoria.

L'interpretazione condivisibile della norma, di cui all'art. 644, co. 4, c.p., è quella secondo cui, per la determinazione del tasso usurario (fermo il richiamo del comma precedente alla legge ai fini della determinazione del limite oltre al quale gli interessi sono sempre usurari), si tiene conto degli oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese collegate alla erogazione del credito), che abbiano davvero natura "corrispettiva/retributiva" del prestito.

La dizione "remunerazioni a qualsiasi titolo" si riferisce a voci di natura "retributiva" e non sanzionatoria, qual è, invece, l'interesse di mora.

Analoghe considerazioni valgono quanto a "commissioni" e "spese" (escluse imposte e tasse), collegate alla erogazione del credito, voci nelle quali non possono ritenersi inclusi gli interessi di mora.

La norma di cui all'art. 644 c.p. è norma incriminatrice penale in bianco, e, quindi, anche laddove rinvia alla legge per la determinazione dei tassi oltre ai quali si è sempre in presenza di tassi usurari, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica ex art. 14 preleggi. Similmente è a dirsi per tutte le disposizioni (ad esempio l'art. 1815 co. 2 c.c.) che richiamano la natura usuraria degli interessi, in quanto presuppongono il richiamo al disposto – di natura penale – di cui all'art. 644 c.p..

Né, ancora, a sostegno della tesi della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi di mora soccorre il disposto di cui all'art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 (conv. in L. 28.2.2001 n. 24), primo comma, in cui si legge: "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Infatti tale disposizione è finalizzata all'interpretazione autentica proprio dei disposti di cui agli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., i quali, come si diceva, considerano unicamente gli interessi e, in senso lato, gli oneri di natura "corrispettiva" o funzionalmente connessi all'erogazione del credito, e non anche eventuali clausole ed interessi, del tutto accessori e di eventuale applicazione, di natura sanzionatoria.

Conferma dell'interpretazione sin qui sostenuta si riscontra nella disciplina di cui all'art. 2 bis, comma secondo, D.L. 29.11.2008 n.280 (conv. nella L. 2/2009), secondo cui: "2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una

Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello, 30 giugno 2016, n. 1906

remunerazione (n.d.e. la sottolineatura è della scrivente), a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fin a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.

La norma chiarisce: a) sono gli interessi “remunerativi” (corrispettivi) ad essere sottoposti “ex lege” alla verifica dell’usura; b) è legittimo per il passato il metodo di rilevazione del tasso soglia secondo i criteri elaborati fino a quel momento dalla Banca d’Italia, con esclusione quindi del cumulo degli interessi corrispettivi e di mora; c) il nuovo regolamento, vigente dal 1.1.2010, dovrà contemplare il criterio cosiddetto “all inclusive” ma solo per gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una “remunerazione” (n.d.e. la sottolineatura è della scrivente), con esclusione degli interessi di mora dal cumulo.

Quanto complessivamente argomentato consente di affermare la legittimità del metodo seguito dalla Banca d’Italia nelle proprie Istruzioni destinate a rilevare il T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), ai fini dell’art. 2 della L. 108/96, laddove espressamente (così, ad es., la Comunicazione del 3.7.2013): “4. I TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

L’esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo.

Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.

Tale impostazione è coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) le somme pagate per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

L’esclusione degli interessi di mora dalle soglie è sottolineata nei Decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze i quali specificano che “i tassi effettivi globali medi (...) non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.

Si è aggiunta, inoltre, che, in tema di usura, l’art.3, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recepisce le rilevazioni di Banca d’Italia (“le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia”).

La tesi della sommatoria di interessi corrispettivi e di mora appare, inoltre, basata sull’incompleta interpretazione dell’art.2, co.1, della L. 108/96, in quanto presuppone (tesi in parte sostenuta dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato il tema con riferimento alle commissioni di massimo scoperto) il conflitto del modus operandi della Banca d’Italia con la legge menzionata.

Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello, 30 giugno 2016, n. 1906

Invero è proprio l'art. 2 citato a statuire che le rilevazioni trimestrali del tasso effettivo globale medio, improntate al principio di omnicomprensività di comissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse), debbano comunque avvenire nell'ambito di "operazioni della stessa natura" (n.d.e. la sottolineatura è della scrivente).

Questa la ragione per cui, come dà conto nella Comunicazione del 3.7.2013, la Banca d'Italia non ha inteso includere direttamente gli interessi moratori nel saggio del T.E.G.M., facendole invece oggetto di autonoma e specifica rilevazione a sé stante, così evitando di trattare in modo analogo categorie di interessi pecuniari eterogenei (evitando, inoltre, il rischio di alzare il tasso soglia di fatto a danno degli utenti delle banche).

Giova inoltre rammentare come sovente, a sostegno della teoria "all inclusive", sia citata la pronuncia n. 350/2012 della Suprema Corte: invero in tale pronuncia non è ravvisabile l'affermazione del principio della sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi di mora ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia, quanto, al più, l'affermazione che gli interessi di mora – di per sé considerati – debbano anch'essi rispettare il tasso soglia.

Considerazioni analoghe a quelle sino ad ora svolte valgono anche in ordine alla penale di estinzione anticipata del mutuo, la quale, per la sua stessa natura, non può considerarsi quale voce "retributivo/corrispettiva" del prestito, sì da non doversi computare ai fini della natura usuraria o meno del mutuo.

A maggior ragione ciò è a dirsi laddove, come nel caso di specie, tale penale non ha trovato alcuna applicazione pratica, rimanendo una previsione contrattuale del tutto astratta.

Si aggiunga, inoltre, come l'estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario – di regola esercitata nei mutui a tasso variabile allorché vi sia un aumento dei tassi e, naturalmente, il mutuatario abbia la disponibilità per operare l'estinzione anticipata, comporta per la banca un mancato guadagno, ipotesi dalla quale essa si cautea proprio con la previsione di tale penale. In altre parole si tratta non di una componente del costo dell'erogazione del credito, bensì del corrispettivo dell'esercizio del diritto di recesso anticipato.

Le contestazioni mosse dal CTP attoreo alle considerazioni espresse dal CTU al riguardo non sono condivisibili, posto che già il quesito escludeva la penale di estinzione anticipata dal novero delle voci da considerare ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia.

2) ANATOCISMO

Come correttamente rilevato dal CTU (pag. 6/7) la struttura del mutuo con ammortamento alla francese preclude di per sé la configurabilità dell'anatocismo, posto che la rata – costante – è caratterizzata da una quota (decrescente) di interessi e da una quota (crescente) di capitale, senza che vi sia la possibilità che gli interessi ulteriori siano calcolati sugli interessi già conteggiati nelle precedenti rate.

3) INDETERMINATEZZA DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI EX ART. 117 TUB

Dall'esame di documenti contrattuali (doc. 1 e 2 parte attrice) risultano pattuite e previste in modo determinato le condizioni contrattuali.

Non coglie nel segno la contestazione attorea secondo cui il mutuo con ammortamento alla francese – in relazione ai rapporti oggetto di causa – è delineato in modo tale che "il contratto non indica la maggiore onerosità che esso comporta proprio a causa della differenza tra tasso annuo nominale (dichiarato) ed il tasso annuo effettivo invece applicato al rapporto (non dichiarato), in aperta

Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello, 30 giugno 2016, n. 1906

violazione dell'art. 117 TUB" (stralcio delle osservazioni del CTP attoreo riportato a pag. 21 della CTU).

A prescindere dalla diversa struttura del mutuo con ammortamento "alla francese" rispetto a quello "all'italiana", il mutuatario ha sin dall'inizio contezza degli interessi pattuiti, sia pure variabili (sì che il contenuto del contratto è determinabile), e dell'ammontare – costante – della rata, sì che solo il numero complessivo delle rate è rimesso all'evoluzione dei tassi.

Quanto all'ISC, appare decisivo che la sua previsione quale componente obbligatoria dei contratti, sia stata introdotta dopo che già il rapporto di mutuo era in essere.

Né si rinviene specifica traccia nel TUB – nella formulazione vigente *ratione temporis* – dell'obbligo della sua previsione in contratto prima del 2003 (Delibera CICR del 4 marzo 2003, art. 9).

4) ESITI DELLA CTU

La CTU, sulla scorta dei principi e degli indirizzi di cui al quesito, in parte ribaditi e meglio specificati sopra, ha evidenziato la non applicazione dell'anatocismo, non solo per la struttura propria dell'ammortamento alla francese, ma anche nella sua pratica applicazione nel caso *de quo*, caratterizzato da tassi variabili e, quindi, da un numero di rate variabile, che, in quanto tale, poteva in astratto prestarsi ad abusi.

Quanto all'accertamento dell'usura lamentata, va esclusa l'usurarietà originaria, sia dell'interesse corrispettivo, sia dell'interesse di mora.

Quanto all'interesse corrispettivo compensativo non vi è stato nemmeno alcun superamento del tasso soglia in corso di rapporto.

Quanto all'applicazione degli interessi di mora addebitati in concreto, pari ad euro 2,59, il CTU rileva come non siano stati prodotti in giudizio (ed il relativo onere grava su parte attrice) gli elementi necessari per determinare se tale esiguo addebito comporti il superamento del tasso soglia in corso di rapporto.

Ne discende, quindi, il rigetto delle domande tutte attoree.

5) SPESE DI LITE

Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ravvisata in capo a parte attrice, e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti (D.M. 55/2014) in base al valore della causa e tenendo conto della limitata attività svolta.

Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico di parte attrice (ferma la solidarietà esterna di ambo le parti verso il CTU).

Non si ravvisano i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c..

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta (ovvero assorbita), così dispone:

- Rigetta le domande tutte attoree;

Sentenza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Claudia Dal Martello, 30 giugno 2016, n. 1906

- Condanna parte attrice MUTUATARIA a rifondere le spese di lite in favore della convenuta BANCA, che si liquidano in euro 4.835,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, oltre CPA ed IVA se dovuta;

- Rigetta l'istanza di condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c..

- Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte attrice (ferma la solidarietà esterna di ambo le parti verso il CTU).

Verona, 30 giugno 2016

Il Giudice

dott. Claudia Dal Martello

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS